

Circolare del 01/10/1984 n. 5422 - Min. Finanze - Dogane e Imposte Indirette

Art. 303 del t.u.l.d. Approvato con d.p.r. 23.01.73, n. 43. Criteri di applicazione della pena pecuniaria per infrazioni relative all'i.v.a.

Sintesi: Si illustrano i necessari chiarimenti relativi alla portata del precetto sanzionatorio di cui all'art. 303 t.u.l.d. Nei casi di infrazioni relative all'i.v.a.

Testo:

Il Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî (S.E.C.I.T.), in occasione di una visita ispettiva presso una dogana, ha espresso perplessità in merito ai criteri di applicazione dell'art. 303 del T.U., approvato con D.P.R. 23.1.1973, n. 43, quando in sede di verifica si riscontrano differenze rispetto alla dichiarazione, aventi rilevanza solo agli effetti dell'applicazione delle aliquote impositive dell'I.V.A.

In sostanza è stato rilevato che talune merci, pur comprese nella stessa voce doganale e stesso numero di statistica, possono risultare tassabili, sulla base della classificazione merceologica prevista dalle tabelle annesse al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modifiche, con differenti aliquote I.V.A.

In tali casi, qualora la differenza d'imposta accertata non superi il cinque per cento dell'ammontare complessivo dei diritti di confine, I.V.A. compresa, non viene applicata alcuna sanzione, in letterale applicazione del disposto di cui all'ultimo comma del citato art. 303.

Tale prassi, però, potrebbe facilitare tentativi di evasione del predetto tributo col semplice accorgimento di non superare la suaccennata misura del cinque per cento, senza il rischio di alcuna penalizzazione ma correndo solamente l'alea di dover pagare la differenza di imposta dovuta.

In relazione a quanto sopra, concordando con le osservazioni del suddetto Organo ispettivo, si ravvisa l'opportunità di chiarire la reale portata dell'art. 303 del T.U. per quanto concerne le ipotesi di violazioni innanzi indicate.

Com'è noto, l'art. 70 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 nel far rinvio al sistema sanzionatorio doganale per le violazioni accertate all'importazione, non qualifica l'I.V.A. tra i diritti di confine, per cui in mancanza di una espressa previsione legislativa al riguardo, nell'applicazione delle disposizioni relative a tale tributo occorre tener conto dei particolari criteri impositivi del tributo stesso onde evitare che l'aspetto sanzionatorio risulti svuotato di contenuto penalizzante.

Pertanto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, nei casi in cui l'I.V.A. dovuta in base all'accertamento supera del cinque per cento quella dovuta in base alla dichiarazione, ancorché tale differenza dipenda da una diversa tassazione ai fini dell'I.V.A. di prodotti rientranti nella medesima voce della tariffa doganale, la contestazione relativa a questo tributo sarà esposta separatamente da quella afferente gli altri diritti di confine, liquidandone distintamente le rispettive penalità.

All'uopo si richiamano le disposizioni di cui all'art. 16 della circolare prot. n. 33650/XV del 19.12.1972, che per determinati prodotti prevedono che nelle dichiarazioni doganali oltre alla denominazione della tariffa doganale sia indicata anche la nomenclatura prevista dalle tabelle annesse alla legge sull'I.V.A.